



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.2.2001
COM(2001) 11 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO,
ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E ALL'EUROPOL**

Prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL CONSIGLIO, AL PARLAMENTO EUROPEO,
ALLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE E ALL'EUROPOL**

Prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti

(Testo avente rilevanza SEE)

1. INTRODUZIONE

La presente Comunicazione si basa sulla Comunicazione del 1998 riguardante le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti¹. Si tratta di un provvedimento prioritario nell'ambito del Piano d'azione per i servizi finanziari², comprendente varie misure preventive intese a combattere le frodi e le falsificazioni nei sistemi di pagamento. Tali misure sono presentate nell'allegato Piano d'azione per prevenire le frodi. La presente Comunicazione integra la decisione quadro proposta in tale settore³ e l'iniziativa intrapresa per salvaguardare l'euro dalle falsificazioni⁴, rispondendo anche alle preoccupazioni manifestate dai Consigli europei di Tampere e di Lisbona⁵. A più riprese il Parlamento ha rilevato l'importanza di garantire il massimo grado di sicurezza per gli strumenti di pagamento⁶ e ha chiesto alla Commissione di proporre misure preventive specifiche. Combattere le frodi e le falsificazioni è particolarmente importante per lo sviluppo del commercio elettronico.

2. NATURA E PORTATA DELLE FRODI

Le frodi transfrontaliere sono più frequenti di quelle all'interno dei singoli paesi: per i dieci Stati membri dell'Unione europea che rilasciano il massimo numero di carte di pagamento, il tasso di frodi transfrontaliere perpetrate mediante tali carte è sette volte superiore al tasso globale di frodi nell'UE⁷. In alcuni paesi terzi il tasso di frodi transfrontaliere è ancora più elevato. Nonostante ciò, le iniziative di prevenzione hanno carattere prevalentemente nazionale. Il massimo aumento delle frodi si riscontra nelle operazioni di pagamento a distanza, specialmente via Internet: nel commercio elettronico, negli ultimi anni le vendite hanno superato le stime più ottimistiche, ma un simile potenziale è ostacolato dalla mancanza di fiducia nella salvaguardia della segretezza e nella sicurezza delle operazioni di pagamento effettuate via Internet. A prescindere dall'intercettazione di dati nelle operazioni di pagamento, preoccupa la possibilità che i pirati informatici raccolgano informazioni dalle basi dati dei siti web.

Con l'incremento delle operazioni di pagamento, le attività criminali si sono sviluppate a ritmo accelerato: secondo le stime, i profitti correnti delle frodi perpetrate nell'Unione mediante carte di pagamento sono ammontati lo scorso anno a 600 milioni di euro⁸, con un aumento di circa il 50%. Spesso con questi proventi vengono finanziate altre attività criminali, rafforzando così i gruppi criminali organizzati. Sono soprattutto organizzazioni criminali a perpetrare frodi mediante strumenti di pagamento, diversi dai contanti, rubati o falsificati. Si tratta di organizzazioni versatili (in grado d'installare in poche ore un laboratorio per falsificare le carte di pagamento), che sanno anche modificare il loro *modus operandi* per eludere le misure che vengono adottate nei loro confronti. Spesso i gruppi criminali operano su base transfrontaliera e si avvalgono di tecniche sofisticate per perpetrare frodi nei pagamenti effettuati via Internet.

3. LA CONTINUA IMPORTANZA DI MISURE PREVENTIVE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA TECNICA DEI PAGAMENTI

In un'economia moderna sono essenziali mezzi di pagamento diversi dai contanti che siano efficienti, il che significa nel contempo facili da usare, ampiamente accettati, affidabili e disponibili a costi relativamente bassi. Poiché l'efficienza dipende dalla sicurezza, il presupposto è garantire il massimo grado di sicurezza tecnica che risulti valido sotto il profilo economico. Il miglioramento del grado di sicurezza va misurato controllando le statistiche delle frodi o stabilendo per la sicurezza benchmarks autonomi.

Nella Comunicazione del 1998, la Commissione ha esortato gli operatori del mercato a potenziare la sicurezza dei prodotti e dei sistemi di pagamento. Nel proposto Piano d'azione per prevenire le frodi non si sta a ripetere quanto sia necessario conferire agli strumenti di pagamento nuove caratteristiche a base tecnologica, ma si cerca d'individuare obiettivi generali da conseguire promuovendo gli sviluppi della sicurezza tecnica in generale e adottando la pratica migliore.

La Commissione ha adottato inoltre la Comunicazione "Creare una società dell'informazione sicura migliorando la sicurezza delle infrastrutture dell'informazione e mediante la lotta alla criminalità informatica", che costituisce un'ampia dichiarazione politica riguardante le attività criminose perpetrate mediante le reti ed i servizi informatici. In tale Comunicazione si esaminano l'esigenza e le possibili forme di un'iniziativa nel più vasto contesto della società dell'informazione, del commercio elettronico e degli obiettivi di sicurezza descritti nel Piano d'azione eEurope⁹, il quale comprende azioni mirate, relative anche ai mezzi di pagamento diversi dai contanti, aventi lo scopo di accrescere la sicurezza dell'Internet e di conquistarle la fiducia degli operatori commerciali e dei consumatori.

4. IL PIANO D'AZIONE

Misure preventive contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti hanno importanza fondamentale. Si tratta di uno dei campi d'azione suggeriti dalla Commissione nella sua impostazione globale per la prevenzione della criminalità¹⁰. Il nucleo del Piano d'azione per prevenire le frodi comprende la cooperazione tra le pubbliche autorità competenti ed i privati interessati, lo scambio di esperienze e d'informazioni, la formazione, lo sviluppo e la diffusione di materiali di formazione. Prevenire è compito in via primaria degli operatori dei sistemi di pagamento (i sistemi stessi di pagamento, gli emittenti, gli acquirenti ed i fabbricanti degli strumenti di pagamento). I miglioramenti più importanti consistono in perfezionamenti tecnici, per esempio l'introduzione delle carte munite di microprocessore. Nel Piano d'azione, peraltro, sono previste misure preventive che saranno più efficaci se attuate in partnership tra tutte le parti interessate, per esempio i titolari degli strumenti di pagamento, i dettaglianti ed i fornitori di reti d'infrastrutture, le autorità nazionali e internazionali, compresi i tutori della legge. Tutte le parti devono essere consapevoli delle loro funzioni, responsabilità, diritti e doveri. Pure d'importanza cruciale è che i consumatori conoscano i rischi dell'impiego di strumenti di pagamento diversi dai contanti e adottino il comportamento più adeguato ai fini della prevenzione.

La Commissione coordinerà l'azione intesa a promuovere ed a potenziare le misure preventive, comprese le iniziative aventi lo scopo di raccogliere le informazioni e di accrescere la conoscenza del problema. L'intento della Commissione è anche di conseguire un alto livello di prevenzione delle frodi mediante iniziative da attuare secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Queste misure preventive dovranno essere coerenti con le iniziative intraprese nell'ambito della suddetta impostazione globale per la prevenzione della criminalità.

5. CONCLUSIONE

La Commissione chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di approvare l'allegato Piano d'azione per prevenire le frodi. Tale piano ha un'impostazione flessibile: la Commissione ritiene che da iniziative isolate non possano risultare soluzioni ottimali. La prevenzione delle frodi può essere efficace solo combinando misure coordinate di prevenzione e un contesto normativo completo, comprendente adeguate sanzioni. Il Piano d'azione si basa sulla partnership e sulla cooperazione a tutti i livelli. Esso sarà riesaminato periodicamente, per la prima volta entro il 2003. Alla fine di quell'anno la Commissione presenterà una relazione valutativa dei progressi compiuti nell'attuazione del Piano d'azione per prevenire le frodi e proporrà, se necessario, misure aggiuntive o alternative.

ALLEGATO

PIANO D'AZIONE PER PREVENIRE LE FRODI

1. SVILUPPI TECNOLOGICI

Obiettivi:

⇒ Al più tardi entro la metà del 2002, gli operatori dei sistemi di pagamento devono provvedere per i pagamenti effettuati a distanza per via elettronica il massimo grado di sicurezza che risulti valido sotto il profilo economico.

⇒ Tutte le parti interessate, in particolare le autorità nazionali, devono contribuire ad attuare modalità di sicurezza coordinate e strutturate.

Gli operatori dei sistemi di pagamento hanno elaborato e attuato un'ampia serie di misure tecniche per la prevenzione delle frodi e stanno sviluppando nuove tecnologie e introducendo una strategia di vasta portata per la sicurezza dei pagamenti effettuati direttamente o a distanza (per esempio, inserendo un microprocessore nelle carte di credito¹¹ e mediante nuove soluzioni per i pagamenti nel commercio elettronico).

Nel più lungo periodo, l'obiettivo è giungere, in materia di sicurezza, a una metodologia coordinata e strutturata che dovranno seguire tutte le parti interessate (comprese le autorità nazionali). È essenziale promuovere l'applicazione e aumentare la consapevolezza di condizioni standardizzate di sicurezza che facilitino la valutazione obiettiva del grado di sicurezza del prodotto o sistema di pagamento. Un esempio di una simile metodologia sono i criteri comuni/profili di salvaguardia (ora norma ISO IS 15408), che consentono di definire i requisiti di sicurezza per i prodotti e sistemi della tecnologia dell'informazione, compresi i prodotti di pagamento. L'attuazione di questa metodologia può accrescere in grande misura la fiducia dei consumatori e dei commercianti nei prodotti di pagamento. Per giungere al massimo grado di sicurezza tecnica che risulti valido sotto il profilo economico si devono considerare tutti gli aspetti, tenendo conto del costo globale per tutte le parti che intervengono nei sistemi di pagamento.

Azioni:

⇒ La Commissione organizzerà iniziative intese ad accrescere la conoscenza del problema, compreso un forum sulla sicurezza dei prodotti e sistemi di pagamento per quanto riguarda la prevenzione delle frodi.

⇒ La Commissione varerà uno studio su aspetti specifici della sicurezza dei prodotti e sistemi di pagamento e sull'incidenza che ne deriva sulla frequenza delle frodi. In base ai risultati di tale studio, la Commissione prospetterà iniziative specifiche.

2. SCAMBIO D'INFORMAZIONI

Obiettivo:

⇒ Gli operatori dei sistemi di pagamento e i dettaglianti devono incrementare gli scambi d'informazioni, nel rispetto dei diritti e delle libertà degli individui e delle regole di concorrenza, per consentire l'accertamento e la notifica tempestivi dei tentativi di frode.

Gli scambi d'informazioni sono un elemento essenziale di ogni strategia efficace per la prevenzione delle frodi: di fatto, per poter perseguire i casi di frode nei pagamenti sono necessari scambi d'informazioni tra le banche ed i tutori della legge all'interno e tra gli Stati membri. Lo scambio d'informazioni a fini preventivi¹² tra gli operatori dei sistemi di pagamento ed i dettaglianti già si effettua in alcuni Stati membri e si è rivelato efficace: gli si dovrebbe dare più ampia diffusione.

L'attuazione della direttiva 95/46/CE sulla salvaguardia dei dati¹³ impone condizioni per la raccolta e lo scambio d'informazioni tra gli operatori dei mercati dei pagamenti e le autorità competenti. Le differenze tra gli Stati membri nel recepire tale direttiva¹⁴ possono causare problemi per i sistemi che si basano sui dati da raccogliere in altri Stati membri e da scambiare con questi.

È essenziale che vi siano regole comuni chiare sullo scambio d'informazioni all'interno di ogni Stato UE e tra gli Stati membri. Si tratta di un problema importante anche in una prospettiva internazionale. La Commissione esaminerà in quale misura le differenze nel recepimento della direttiva abbiano ripercussioni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni.

Azioni:

⇒ In cooperazione con le autorità preposte alla salvaguardia dei dati nazionali, la Commissione indicherà orientamenti sui limiti e sulle condizioni dello scambio d'informazioni per prevenire le frodi.

⇒ La Commissione preparerà una "pagina web per la prevenzione delle frodi" comprendente informazioni sulle iniziative intese a prevenire le frodi, corredandola di collegamenti informatici con altre organizzazioni interessate.

3. PROGRAMMI DI FORMAZIONE, MATERIALI AD ESSI RELATIVI, COOPERAZIONE

Obiettivi:

⇒ Gli operatori dei sistemi di pagamento devono attuare in tutti gli Stati membri UE un ampio programma di formazione su come far osservare le leggi sulla prevenzione delle frodi e delle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

⇒ Gli organi cointeressati (comprese l'Europol e l'Interpol) devono avere accesso alle informazioni riguardanti i programmi di formazione su come far osservare le leggi ed i materiali ad essi relativi.

È necessario potenziare la formazione su come far osservare le leggi, includendovi gli aspetti transfrontalieri delle frodi e le frodi connesse con i pagamenti a distanza per via elettronica ed eventualmente i limiti da applicare negli scambi d'informazioni per ottemperare alle disposizioni in materia di salvaguardia dei dati. Tale formazione va integrata con un vasto materiale didattico e strumenti di formazione studiati specificamente per gli agenti dei corpi di polizia (compresi strumenti autodidattici, per esempio CD ROM interattivi), da modificare e aggiornare in modo da introdurre gli ultimi sviluppi tecnologici e le ultime tendenze delle frodi nei pagamenti internazionali. Le autorità nazionali devono considerare la formazione su come far osservare le leggi uno strumento essenziale ai fini dell'efficacia delle indagini sulle frodi nei pagamenti e devono provvedere per tale formazione risorse umane e finanziarie adeguate.

Indagare sui casi di frodi nei pagamenti e perseguirli deve divenire un compito prioritario dei tutori della legge, poiché i proventi di tali reati possono servire per finanziare altre attività criminose. Sono necessarie iniziative intese ad accrescere la conoscenza del problema, destinate alle autorità nazionali ad alto livello. Per perseguire efficacemente i casi di frodi nei pagamenti è necessario anche adottare la pratica migliore

per le indagini a tale riguardo, provvedere alla formazione dei pubblici ministeri e dei magistrati e stabilire tra gli Stati membri uno schema di cooperazione giudiziaria. Le pubbliche autorità competenti devono appoggiare tali iniziative, le quali, prefiggendosi di migliorare la qualità e la presentazione delle prove alle autorità giudiziarie, faciliteranno anche la cooperazione transfrontaliera tra gli operatori dei sistemi di pagamento ed i tutori della legge.

Inoltre, per attuare la proposta metodologia di partnership e per conferire la massima efficacia alla lotta contro le frodi nei pagamenti e le falsificazioni, sarebbe utile un dispositivo inteso a stabilire un dialogo permanente tra tutte le parti interessate (organismi delle carte di credito, banche, sistemi nazionali di pagamento, associazioni bancarie, fabbricanti delle attrezzature e delle carte di pagamento, Europol, Interpol, pubbliche autorità, compresi i tutori della legge, dettaglianti, consumatori, operatori in rete). Tale dispositivo apporterebbe inoltre un utile contributo alle attività del Forum dell'UE per la prevenzione della criminalità.

Azioni:

⇒ La Commissione organizzerà una conferenza ad alto livello per funzionari di polizia di grado elevato, magistrati e pubblici ministeri, per accrescerne la conoscenza del problema delle frodi nei pagamenti e delle loro ripercussioni sui sistemi finanziari.

⇒ La Commissione organizzerà un incontro con i rappresentanti degli operatori dei sistemi di pagamento e dei tutori della legge per aiutarli a individuare i principali elementi probanti necessari per indagare efficacemente sui casi di frode nei pagamenti e per perseguirli in via giudiziaria, ed a trasmettere le informazioni in un formato concordato ai fini dello scambio transfrontaliero previsto.

⇒ La Commissione organizzerà riunioni di esperti, in rappresentanza di tutte le parti, per discutere sui problemi della prevenzione delle frodi, per riesaminare le azioni presentate nella Comunicazione e per elaborare eventuali altre misure preventive.

4. ALTRE MISURE PER PREVENIRE LE FRODI

Obiettivo:

⇒ Le parti interessate devono adempiere le loro funzioni per prevenire le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e devono cooperare tra loro.

In particolare, gli operatori dei sistemi di pagamento dovranno modificare le prassi secondo le quali essi rilasciano ai consumatori gli strumenti di pagamento ed i dispositivi che ne consentono l'uso (PIN o altri codici), per impedire nella massima misura possibile che si possa trarre profitto da eventuali punti deboli nel sistema di pagamento.

I commercianti ed i consumatori degli Stati membri devono scambiarsi le esperienze da essi maturate nella prevenzione delle frodi. I materiali di formazione qualificati come "pratica migliore" devono essere di qualità elevata, vanno distribuiti in tutti gli Stati membri e aggiornati regolarmente. Poiché tali materiali devono essere adattati alle esigenze locali, hanno enorme importanza i contributi delle organizzazioni di dettaglianti e delle associazioni di consumatori.

I consumatori e le organizzazioni che li rappresentano devono partecipare attivamente alla prevenzione delle frodi. Le associazioni di consumatori devono provvedere ad accrescere la conoscenza dei possibili rischi di frode nell'uso degli strumenti di pagamento e devono fornire suggerimenti sulle misure concrete da adottare.

Per evitar loro gravi perdite a causa di frodi nei pagamenti¹⁵, si devono mettere a disposizione dei commercianti le tecnologie più progredite. I dettaglianti devono salvaguardare i loro siti web in modo da evitare che persone non autorizzate abbiano accesso ai dati e ne facciano uso. Il settore della vendita al minuto deve disporre d'informazioni aggiornate sugli strumenti di pagamento che vengono loro proposti e ricevere chiare indicazioni, destinate soprattutto al personale in contatto con gli acquirenti, su come comportarsi in caso di operazioni sospette.

Si devono provvedere dispositivi per la pronta notifica della perdita o furto di strumenti di pagamento, eventualmente installando una linea telefonica gratuita unica per tutta l'UE, con un numero di chiamata facile da ricordare. Non si devono imputare ai consumatori le conseguenze di frodi nei pagamenti né addebitare loro operazioni che non hanno effettuato: si deve introdurre un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra le banche ed i consumatori, sulla base della raccomandazione 97/489/CE¹⁶ della Commissione.

Gli operatori delle comunicazioni elettroniche che hanno parte attiva nei pagamenti per via elettronica avranno un ruolo sempre più importante nei pagamenti mediante denaro elettronico o tramite telefoni cellulari: essi dovranno quindi promuovere l'impiego di tecniche adeguate e fornire assistenza alle altre parti.

Le autorità nazionali ed i Governi devono considerare le frodi nei pagamenti un reato grave e attribuire priorità alla prevenzione delle frodi e delle falsificazioni. Nell'elaborare nuovi testi di legge nel settore finanziario si dovranno valutare e considerare misure di prevenzione delle frodi. Le pubbliche autorità devono controllare la valutazione degli strumenti di pagamento effettuata dagli organismi e autorità preposti alla certificazione, poiché è necessario che gli utenti abbiano fiducia in tali organi e autorità. Per introdurre nell'Unione europea, fin dal 1° gennaio 2002 - quando entreranno in circolazione le monete e le banconote in euro - una salvaguardia giuridica efficace dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, è necessario attuare in tempi brevi, non appena sarà adottata, la decisione quadro per la lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Azioni:

⇒ Gli operatori dei sistemi di pagamento devono riesaminare di continuo le loro prassi e procedure ed eliminare o modificare quelle atte a favorire azioni fraudolente¹⁷.

⇒ Gli operatori dei sistemi di pagamento devono stabilire quale sia la pratica migliore da presentare nei materiali di formazione per i dettaglianti e per i consumatori e, se necessario, elaborare nuovi materiali.

⇒ Le organizzazioni di dettaglianti e le associazioni di consumatori devono scambiarsi informazioni sui materiali di formazione e vedere se sia necessario provvedere altri materiali o migliorare quelli disponibili. Le associazioni di consumatori devono elaborare orientamenti sui nuovi settori di rischio (per esempio i pagamenti on-line) e sulle azioni fraudolente e devono esortare i consumatori a prendere tutte le ragionevoli precauzioni per prevenire le frodi.

⇒ Il settore della vendita al minuto deve avvalersi della tecnologia più progredita che risulti valida sotto il profilo economico. È necessario informare meglio i dettaglianti sugli strumenti di pagamento che vengono loro presentati per l'accettazione e consigliarli su come comportarsi in caso di operazioni sospette.

⇒ Si deve mettere a disposizione dei consumatori una linea telefonica unica in tutta l'UE per facilitare loro la notifica della perdita o del furto di uno strumento di pagamento, o almeno un numero telefonico unico per tutte le emittenti di ciascuno Stato membro.

⇒ La Commissione organizzerà una riunione con le organizzazioni dei consumatori e con le altre parti interessate, per studiare come sviluppare e promuovere la formazione dei consumatori sui rischi inerenti ai vari dispositivi di pagamento e sulle modalità migliori per evitare tali rischi.

⇒ La Commissione organizzerà una riunione con un gruppo di esperti nella prevenzione delle frodi, in rappresentanza di tutte le parti interessate, per esaminare le garanzie economiche e giuridiche e gli obblighi delle varie parti che potrebbero essere lese dalle frodi e dalla falsificazione dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

⇒ I Governi e le autorità nazionali devono adoperarsi per accrescere la fiducia nei prodotti di pagamento, provvedendo tra l'altro per la pronta attuazione della decisione quadro, già proposta, relativa alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

⇒ Nel 2003 la Commissione presenterà una relazione sui progressi nell'attuazione del Piano d'azione per prevenire le frodi e proporrà misure aggiuntive o alternative.

5. RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Obiettivo:

⇒ I paesi terzi devono adottare misure preventive per combattere le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e procedere alla loro effettiva attuazione.

Per prevenire le frodi è essenziale anche la cooperazione con le autorità dei paesi terzi. Al momento stesso in cui s'introducono nell'Unione europea dispositivi efficaci, si devono adottare provvedimenti per contribuire ad impedire ai criminali che ledono gli interessi dell'Unione di trasferire le loro attività in altri paesi.

La Commissione attuerà tale cooperazione tramite gruppi multilaterali, quali l'OCSE, e mediante contatti bilaterali. Un maggiore accesso reciproco alle informazioni e una maggiore cooperazione nel far applicare le leggi possono contribuire a far scoprire il prepararsi di truffe e di minacce alla sicurezza delle operazioni commerciali.

Azione:

⇒ In collaborazione con gli operatori dei sistemi di pagamento, la Commissione europea organizzerà un seminario per le autorità dei paesi candidati all'adesione all'UE, per accrescerne la conoscenza del problema delle frodi nei pagamenti nei loro paesi.

⇒ La Commissione coopererà con gli altri paesi, a livello bilaterale e tramite organismi multilaterali quali l'OCSE, per contribuire a combattere ed a prevenire le frodi.

NOTE

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea ed al Comitato economico e sociale: "Un quadro d'azione per la lotta alla frode ed alla falsificazione a danno dei mezzi di pagamento diversi dai contanti", COM(1998) 395 def.

² "Messa in atto del quadro d'azione per i servizi finanziari: piano d'azione", COM (1999) 232 def. dell'11 maggio 1999.

-
- ³ Proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti, COM(1999) 438 def. del 14 settembre 1999.
- ⁴ Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione dell'euro dalla falsificazione, COM(2000) 492 def. del 26 luglio 2000.
- ⁵ Il Consiglio europeo di Tampere (ottobre 1999) ha ribadito l'impegno degli Stati membri a rafforzare la lotta contro la criminalità finanziaria organizzata, sottolineando specificamente l'importanza dell'azione preventiva, della cooperazione e dello scambio della pratica migliore. Al Vertice di Lisbona (marzo 2000), il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di esaminare come promuovere la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.
- ⁶ Nel novembre 1998 il Parlamento europeo ha adottato una relazione e una risoluzione sulla prevenzione delle frodi (A4-0396/98). Nella relazione il Parlamento ha lanciato un messaggio politico, sollecitando la Commissione e gli Stati membri ad impegnarsi risolutamente a combattere la criminalità organizzata.
- ⁷ In questi paesi il tasso di frodi transfrontaliere è pari allo 0,40% del volume netto delle vendite internazionali, mentre rispetto al volume totale netto delle vendite (interne e transfrontaliere) il tasso di frodi è dello 0,07% (fonte: VISA).
- ⁸ Il che corrisponde circa allo 0,07% del fatturato delle carte di pagamento nell'Unione europea.
- ⁹ http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/pdf/actionplan_it.pdf
- ¹⁰ Comunicazione della Commissione "La prevenzione della criminalità nell'Unione europea: documento di riflessione sugli orientamenti comuni e proposte a favore di un sostegno finanziario comunitario", COM(2000)786 def. del 29.11.2000.
- ¹¹ Un'operazione che, secondo i piani attuali, sarà completata nell'Unione europea entro il 2005 (fonti: VISA ed Europay/Mastercard).
- ¹² I cosiddetti "flagging systems" on-line (per esempio il CIFAS, operativo nel Regno Unito dal 1988) consentono lo scambio d'informazioni tra istituzioni finanziarie su casi di frode o tentativi di frode e si sono rivelati efficaci nel ridurre le frodi. Gli operatori dei sistemi di pagamento hanno sviluppato varie basi di dati sull'analisi delle frodi e sulla valutazione dei rischi. Iniziative analoghe si riscontrano nel settore della vendita al minuto, nel quale si sono costituite basi di dati sui casi di frode.
- ¹³ A norma della direttiva 95/46/CE, la raccolta di dati personali deve avvenire secondo equità e in ossequio alla legge, per scopi specifici e avvertendone gli interessati. I dati devono essere esatti, vanno usati solo per gli scopi dichiarati al momento della loro raccolta e non vanno conservati per più tempo di quanto sia necessario per conseguire gli scopi stabiliti. La direttiva conferisce agli interessati, tra l'altro, il diritto di accedere ai dati e di correggerli e, in determinate circostanze, di opporsi alla loro raccolta.
- ¹⁴ Se necessario, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della direttiva allo scopo di prevenire, investigare, scoprire e perseguire reati. Tuttavia, poiché non tutti gli Stati membri si avvalgono (o si sono avvalsi) di questa deroga, né se ne sono avvalsi secondo le medesime modalità, raccogliere ed elaborare alcune delle informazioni menzionate nel testo può essere consentito in uno Stato membro e vietato in un altro.
- ¹⁵ Soprattutto per quanto riguarda le operazioni commerciali mediante ordinazioni per telefono e per posta e il commercio elettronico.
- ¹⁶ Raccomandazione 97/489/CE della Commissione, del 30 luglio 1997, riguardante le operazioni mediante strumenti elettronici di pagamento e in particolare le relazioni tra emittente e titolare (GU L 208, p. 52).
- ¹⁷ Per esempio, dai documenti relativi alle vendite si devono cancellare, o indicare in forma tale da impedirne il riconoscimento, i dati che possano consentire ai criminali di effettuare operazioni fraudolente di pagamento a distanza mediante una carta di credito che non è di loro proprietà.